Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Lunedì, 4 luglio | Numero 156

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 20; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 9 giugno 1921, n. 805, ***che stabilisce norme per l'assegnazione delle sovvenzioni sul fondo nazionale per la disoccupazione involontaria.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 24 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214;

Sentita la Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'assegnazione delle sovvenzioni sul fondo nazionale per la disoccupazione involontaria alle Casse provinciali miste e alle Casse professionali di assicurazione contro la disoccupazione di cui all'art. 24 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, per il servizio dei sussidi in regime di assicurazione obbligatoria, saranno osservate le norme seguenti.

Art. 2.

Quando il numero dei disoccupati di una Cassa di assicurazione superi la media del cinque per cento rispetto al numero degli assicurati inscritti, la Cassa stessa potrà ottenere dall'ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione sovvenzioni in ragione della metà delle somme necessarie per il pagamento dei sussidi assicurativi ai disoccupati che eccedano in media nel mese la proporzione del cinque per cento.

Art. 3.

Quando il numero dei disoccupati di una Cassa di assicurazione superi la media del dieci per cento rispetto al numero degli assicurati inscritti e la Cassa non possa provvedere al servizio dei sussidi coi fondi dell'assicurazione obbligatoria di propria competenza,

perchè insufficienti, potrà ottenere dall'ufficio nazionale, oltre alle sovvenzioni di cui all'articolo precedente, ulteriori sovvenzioni per l'importo delle somme occorrenti al pagamento dei sussidi assicurativi ai disoccupati che eccedano in media nel mese la proporzione del dieci per cento.

Art. 4.

Quando non sia possibile stabilire per le Casse miste provinciali il numero preciso degli inscritti, la Giunta centrale esecutiva stabilirà l'ammontare delle sovvenzioni da concedere alle Casse medesime, tenendo conto degli urgenti bisogni di esse, previ gli accertamenti che riterrà necessari.

Art. 5.

Qualora per il regolare funzionamento delle Casse miste provinciali o delle Casse professionali si manifesti l'urgente necessità di fornire i fondi occorrenti per il servizio dei sussidi di disoccupazione in regime assicurativo, potranno ad esse concedersi dall'Ufficio nazionale anticipazioni sul fondo nazionale, salvo successivo recupero od eventuale conguaglio con le regolari sovvenzioni concesse in virtù del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 9 giugno 1921, n. 822, ***che apporta variazioni alla ripartizione, disposta col decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, dell'assegnazione straordinaria di un miliardo, per l'esecuzione di opere pubbliche, autorizzata col decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, successivamente modificato, concernente la ripartizione dell'assegnazione straordinaria di un miliardo da stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, giusta l'art. 7 del precedente decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Ritenuta la necessità di apportare alla ripartizione stessa talune modificazioni;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1° del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, sono aggiunte le lettere *z*-43 e *z*-44 ed il riparto dell'assegnazione è modificato come segue:

Lettera *d*). Concorso dello Stato per l'esecuzione di opere di sistemazione, nuova costruzione e completamento delle strade di cui all'articolo 9 lett. *E*), del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato col decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, numero 1019	—	1,200,000 —
Lettera *f*). Opere di sistemazione e completamento della navigabilità del Po e di allacciamento ai laghi lombardi, di costruzione e sistemazione dei relativi porti, di completamento della rete navigabile veneta e per la navigabilità dell'Arno e del Tevere a monte di Roma	—	1,000,000 —
Lettera *z*-43. Concorso dello Stato nella spesa prevista per la costruzione di un ponte sul Tagliamento fra Spilimbergo e Dignano da eseguirsi dall'Amministrazione provinciale di Udine	+	1,200,000 —
Lettera *z*-44. Contributo dello Stato nella spesa per la costruzione del nuovo porto di Milano e per le opere di miglioramento della darsena di Porta Ticinese	+	1,000,000 —

Art. 2.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1920-921, sono variati come segue:

Cap. n. 108. Opere nuove nelle vie navigabili di 1ª e 2ª categoria (art. 31 del testo unico di legge 11 luglio 1913, n. 959), ecc.	—	100,000 —
Cap. n. 108-*bis*. Contributo dello Stato nella spesa per la costruzione del nuovo porto di Milano e per le opere di miglioramento della darsena di Porta Ticinese (decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 740, e decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2367)	+	100,000 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 2 giugno 1921, n. 823, ***concernente l'assegnazione di 2 milioni in conto della spesa di 300 milioni, per l'esecuzione di opere pubbliche, autorizzato dalla legge 26 settembre 1920, n. 1313.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1313, con la quale fu autorizzata la spesa di L. 300.000.000 per opere pubbliche straordinarie;

Visti i Regi decreti 14 novembre 1920, n. 1657 e 13 febbraio 1921, n. 144 coi quali, in conto del fondo suddetto, vennero assegnate complessivamente lire 293.000.000 per l'esecuzione di opere varie;

Ritenuta la necessità di provvedere ad una ulteriore assegnazione di fondi in conto della somma suindicata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In conto della spesa di L. 300.000.000 autorizzata con la legge 26 settembre 1920, n. 1313, è assegnata la somma di L. 2.000.000 da aggiungersi alla dotazione della lettera u) « Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova » del decreto Reale 14 novembre 1920, n. 1657.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — PEANO.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

Regio decreto 5 giugno 1921, n. 824, *che modifica il regolamento 2 luglio 1908, n. 538, per le esposizioni zootecniche, le stazioni taurine e il miglioramento delle razze bovine.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 luglio 1908, n. 538, che approvò il regolamento per le esposizioni zootecniche, le stazioni ed il miglioramento delle razze taurine per quanto riguarda la concessione degli incoraggiamenti governativi;

Riconosciuta la opportunità di proporzionare la azione integratrice e stimolatrice dello Stato ai reali bisogni ed alle manchevolezze della produzione zootecnica nelle singole Provincie e, segnatamente, nel Mezzogiorno e nelle Isole, largheggiando nella misura dei contributi là dove l'iniziativa si manifesti scarsa e urgente si palesi la necessità di provvidenze zootecniche;

Tenuto conto della proposta all'uopo formulata dal Comitato zootecnico nella riunione dell'8 maggio 1920;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al regolamento per le Esposizioni zootecniche, le stazioni taurine e il miglioramento delle razze bovine, approvato con R. decreto del 2 luglio 1908, n. 538, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 36. — Nelle Provincie, in cui l'attuazione di provvidenze volte al miglioramento ed all'incremento della produzione zootecnica non abbia ancora avuto principio, o lo abbia avuto di recente, in misura non proporzionata ai bisogni, a causa della manchevole iniziativa privata e dello scarso intervento degli Enti locali, il contributo del Ministero di agricoltura, per l'attuazione delle iniziative, contemplate dall'art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 842, può essere concesso in misura superiore a quella stabilita dal presente regolamento, e raggiungere, eccezionalmente, la totalità della spesa incontrata per ogni singola iniziativa.

« Fatta eccezione per la misura dei contributi da concedere nei casi innanzi contemplati, restano ferme tutte le altre disposizioni portate dal presente regolamento per ciò che ha tratto con le modalità di concessione e di pagamento dei contributi stessi, e con la vigilanza che sarà effettuata dal Ministero d'agricoltura ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI.

Visto Il guardasigilli: FERA.

Regio decreto 9 giugno 1921, n. 825, *che affida al Ministero delle terre liberate i servizi attinenti al risarcimento dei danni di guerra nei territori delle nuove Provincie.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 gennaio 1919, n. 41, che istituisce il Ministero per le terre liberate dal nemico, fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1920, n. 1503, che proroga a tutto l'esercizio finanziario 1921-922 l'efficacia del detto R. decreto 19 gennaio 1919, n. 41;

Visto il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233, ed il Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1234, che recano disposizioni per l'Amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina;

Visto il R. decreto 2 maggio 1920, n. 522, relativo alla emissione di uno speciale prestito per il risarcimento dei danni di guerra;

Visto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, concernente le disposizioni legislative sul risarcimento dei danni di guerra;
Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579, che estende dette disposizioni alle nuove Provincie del Regno;
Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920 n. 1322; e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, che autorizzano il Governo ad estendere ai territori annessi le leggi del Regno;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro per le terre liberate e col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I compiti affidati al Ministero per le terre liberate dall'art. 1 del R. decreto 19 gennaio 1919, n. 41, ed in particolare quelli attinenti al risarcimento dei danni di guerra, nonchè alla ricostruzione e riparazione delle opere d'interesse pubblico ed alla organizzazione dei relativi servizi, sono estesi ai territori delle nuove Provincie del Regno, annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 2 giugno 1921, n. 829, *che revoca quello del 13 luglio 1913, n. 895, relativo alla aggregazione degli elettori politici della frazione Orfengo del comune di Casalino alla seconda sezione elettorale di Borgo Vercelli.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 13 luglio 1913, n. 895, col quale gli elettori politici della frazione Orfengo del comune di Casalino, in provincia di Novara, furono aggregati alla seconda sezione del comune di Borgo Vercelli;
Vista la deliberazione della Commissione provinciale elettorale di Novara, in data 30 aprile 1921, con la quale si propone che gli elettori suddetti della frazione di Orfengo siano distaccati dal comune di Borgo Vercelli, per farli votare insieme con gli altri elettori del comune di Casalino, cui appartengono;
Viste le deliberazioni conformi delle Commissioni elettorali comunali di Casalino e di Borgo Vercelli, rispettivamente in data 16 gennaio e 20 aprile 1921;
Visto l'art. 29 della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È revocato il R. decreto 13 luglio 1913, n. 895, nella parte che disponeva che gli elettori della frazione di Orfengo fossero aggregati alla seconda sezione elettorale di Borgo Vercelli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 1° maggio 1921, n. 835, *che mantiene in vigore il Regio decreto 10 giugno 1920, n. 883, relativo agli esami e agli scrutini nelle scuole elementari e popolari, per l'anno scolastico 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la convenienza di prorogare ancora per il corrente anno scolastico le disposizioni speciali adottate nei decorsi anni riguardo agli esami e agli scrutini nelle scuole elementari e popolari;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli esami e gli scrutini delle scuole elementari e popolari nel corrente anno scolastico 1920-921, è mantenuto in vigore il R. decreto 10 giugno 1920, n. 883.

Art. 2.

Il diploma di maturità non può essere conferito se non per esame.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — BONOMI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.